



COMUNE
DI SANTA
MARIA
MAGGIORE

Ordinanza n° 01 del 08/02/2019

PREMESSO

Che le aree boschive di proprietà comunale ricadenti sui mappali n. 96, 11, 12, 14 e 53 del Fg. 36 e mapp. 213, 214, 241, 242 e 251 del Fg. 32 di proprietà del comune di Santa Maria Maggiore, in loc. La Lanterna sono conferite in gestione all'AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI BENI CIVICI DI BUTTOGNO;

Che l'AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI BENI CIVICI DI BUTTOGNO con delibera n. 07 del 06.03.2017 ha incaricato il Dott. LOCATELLI Guido dello studio SILVA Piemonte per la predisposizione di un progetto di taglio che prevedesse la messa in sicurezza delle aree in questione, vista la presenza di alberi di prima grandezza in fregio alla ferrovia Vigezzina ed alla S.S. n. 337 della Valle Vigezzo;

Che il progetto di taglio in data 20.11.2017 fu approvato dall'AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI BENI CIVICI DI BUTTOGNO con atto n. 07 in data 28/01/2019 e successivamente fu caricato a Sistema Piemonte per l'ottenimento dell'autorizzazione al taglio LR 4/2009;

Che il competente settore regionale con nota pec 7.100.20- TGLPRO1817A in data 12/12/2018 prescrisse lo stralcio dal progetto delle superfici boschive da sottoporre a messa in sicurezza con taglio raso ed immediato reimpianto forestale mitigativo, come proposto dal citato progetto, rimandando l'esecuzione di tale intervento ad un atto impositivo sindacale motivato da ragioni di pubblica sicurezza;

Che con successiva DD 949 del 05/04/2018 il competente settore regionale ha autorizzato il taglio intercalare sulle restanti superfici indicate nel progetto di taglio, escludendo le fasce di rispetto stradale e ferroviario, da sottoporre a taglio con ordinanza sindacale;

Che in data 31 ottobre 2018 nel corso di forti venti alcune piante radicate sulle citate fasce di rispetto stradale si sono sradicate accidentalmente occupando sia la sede stradale della SS che la sede ferroviaria, creando gravi interruzioni del servizio pubblico e relativi danni fortunatamente senza alcuna conseguenza a persone;

Che dopo tale evento eccezionale il comune ha emesso ordinanza sindacale n. 24 in data 30.10.2018 all'AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI BENI CIVICI DI BUTTOGNO che ha prontamente provveduto al taglio delle piante evidentemente compromesse dall'evento ed in stato di chiara instabilità e pericolo;

Che a seguito del citato lavoro con nota l'AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI BENI CIVICI DI BUTTOGNO ha richiesto al comune la possibilità di intervenire con la realizzazione delle fasce di rispetto stradale in premessa, come da progetto approvato ed inviato alla scrivente amministrazione;

Che dopo il ricevimento della nota di cui sopra il comune di Santa Maria Maggiore con nota ha sollevato il quesito alla regione Piemonte Settore Foreste con nota prot.5488- in data 03/12/2018 circa la possibilità di intervenire con atto autorizzativo regionale secondo le procedure di cui all'art. 20 della LR 4/2009;

Che con nota in data 12/12/2018 il competente settore regionale, pur rilevando la correttezza della procedura indicata dal comune LR 4/2009, ha ribadito la necessita di intervenire con ordinanza sindacale;

Che con successiva delibera n 7 in data 28/01/2019 comunicata al comune di Santa Maria Maggiore con nota prot 15 in data 31/01/2019 l'AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI BENI CIVICI DI BUTTOGNO ha individuato l'impresa boschiva a cui far eseguire i lavori di realizzazione delle fasce di sicurezza in loc. Lanterna, estendendo l'intervento anche il loc. Jazza, sui mapp. 11, 12, 14, 53 e 96 del Fg.36 e mapp. 213, 214, 241, 242, e 251 del Fg. 32, in fregio alla ferrovia Vigezzina, in ambiti non ricompresi nel progetto di taglio originario, ma provvisti delle medesime problematiche di tutela della sicurezza pubblica rilavabili in loc. La lanterna;

Che non risulta tecnicamente possibile eseguire in ambito di bosco singole perizie di stabilità per acquisire la garanzia statica di un elevato numero di piante radicate in ambito naturale e che a seguito degli eventi del 31.10.2018 le condizioni di efficienza statica e conservativa dei boschi già interessati dagli schianti e per tale motivo non risulta possibile contingentare il numero di piante al taglio sulle aree boschive di rispetto stradale e ferroviario in esame;

Che la proposta progettuale che prevede il taglio raso con immediato reimpianto di circa n. 300 alberi di specie locali sulle aree d'intervento garantisce la messa in sicurezza delle aree, la tutela della classificazione d'uso a bosco ed un adeguato livello di mitigazione ambientale e paesaggistica del taglio in esame;

tenuto conto:

- che l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), come sostituito dall'art. 6 della L. n. 125/2008, stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

- che l'art. 1 del D.M. Interno 5 agosto 2008 stabilisce che ai fini di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione;

Considerato:

- che il pericolo di rottura e crollo a terra delle piante comporta l'adozione di misure finalizzate a rimuovere la condizione critica con urgenza;

- che tale situazione e le sue possibili evoluzioni determinano condizioni di rischio evidente per la popolazione e per le cose;

- che la situazione di pericolo è rilevabile come attuale e concreta vista la vicinanza con la S.S. 337 della Valle Vigezzo e la linea delle Ferrovie Vigezzine;

Considerato, pertanto:

- che sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli all'incolumità pubblica;

- che, in particolare, risulta necessaria l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e tempestiva tutela della salute ed incolumità pubblica;

- che tali provvedimenti sono destinati ad avere efficacia sino al momento in cui cesseranno le condizioni e le ragioni di urgenza che ne rendono necessaria l'adozione;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Ufficiale di governo;

Visto l'art. 125, comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006 e le disposizioni correlate in materia di lavori urgenti;

Visto l'Art. 27 del D. Lgs 42/2004 s.m.i;

Visto lo Statuto Comunale s.m.i.;

ORDINA

Il taglio della totalità delle piante di prima grandezza poste nelle fasce di rispetto della S.S. 337 della Valle Vigezzo della strada comunale Sandro Pertini e della ferrovia Vigezzina sui mapp. 96, 14, 53, 11, 12 del Fg.36 e mapp. 213, 214, 241, 251 e 242 del Fg. 32 per una larghezza compresa tra i 15 ed i 20 m dalla banchina stradale e ferroviaria, subordinando l'intervento all'immediato reimpianto forestale di n. 300 piante di altezza non inferiore a mt 1,00;

il taglio della totalità delle piante di prima grandezza poste nelle fasce di rispetto della della ferrovia Vigezzina sui mapp. 96, 14, 53, 11, 12 del Fg.36 e mapp. 213, 214, 251, 241 e 242 del Fg. 32 in loc. Jazza per una larghezza compresa tra i 5 ed i 15 m dalla banchina ferroviaria;

la riserva delle latifoglie di terza grandezza (Querce, Tigli e Faggi) di altezza non superiore a m 10 e della rinnovazione forestale spontanea sulle aree sottoposte ala taglio di messa in sicurezza;

l'allestimento ordinato delle aree d'intervento, come dal LR 4/2009 e RR 4/R/2015, con la cippatura totale degli scarti del taglio nella zona posta tra la SS e la strada comunale di Buttogno;

il rinvio del taglio intercalare autorizzato dalla regione Piemonte con DD 949 in data 05/04/2018 a successivo atto autorizzativo comunale.

IL SINDACO
COTTINI Prof. Claudio - 